



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, PELINO, BONFRISCO,
MUSSOLINI, CERONI, CALIENDO, Eva LONGO, DE SIANO, CARRARO,
FAZZONE, LIUZZI, BRUNI e PALMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di garantire una effettiva parità di condizione per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

La presenza delle donne nelle Istituzioni, elettive e non, ha visto un sostanziale e positivo incremento negli ultimi anni. Un processo reso possibile e favorito dall'introduzione nel nostro sistema legislativo di meccanismi volti alla partecipazione, alla candidabilità, alla elezione e alla rappresentanza di genere.

Superare gli ostacoli che hanno impedito per troppo tempo il raggiungimento di una effettiva parità di genere è un obiettivo che va prioritariamente ricercato attraverso quelle battaglie culturali in grado di superare anacronistici retaggi di chiusura e di autoconservazione delle classi dirigenti. Nelle more di tale generale presa di coscienza da parte di tutti i cittadini, l'intervento del legislatore, a tutti i livelli, ha consentito un parziale e già positivo riallineamento agli *standard* europei.

Alcune tappe fondamentali di questo percorso, non ancora completato, sono state:

- la legge regionale della Campania 27 marzo 2009, n. 4, con l'introduzione della cosiddetta «doppia preferenza di genere» per l'elezione dei consiglieri regionali;

- la legge 12 luglio 2011, n. 120, con la quale è stato varato il principio della rappresentanza di genere all'interno dei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private;

- la legge 23 novembre 2012, n. 215, con la quale è stata introdotta la «doppia preferenza di genere» per l'elezione dei con-

siglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

L'adeguamento normativo per una legislazione in grado di favorire il merito e la parità di condizioni è confermato da quanto prevede il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge (v. atto Senato n. 1213).

L'articolo 9 del citato decreto, al comma 1, prevede infatti che «i partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».

Il comma 2 è ancora più chiaro: «Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento».

A completamento del percorso legislativo sopra citato e riprendendo lo spirito «estensivo» del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che porta la soglia minima per la presenza nelle liste elettorali al 40 per cento per ogni genere (nelle leggi citate in prece-

denza i riferimenti quantitativi erano riferiti ad un terzo dei candidati come limite minimo), questo disegno di legge fa propria tale impostazione prevedendo, mediante apposite novelle alla legge 24 gennaio 1979,

n. 18, il limite massimo del 60 per cento per il numero di candidati presentabili per ogni genere all'interno di ogni lista per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei candidati della lista»;

b) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, non più di due preferenze. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza».